



Il Presidente

**ATTO N. 1702**

---

**DISEGNO DI LEGGE**  
*di iniziativa della Giunta regionale*  
*(deliberazione n. 1824 del 16.12.2009)*

*“Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese”*

---

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Protezione dei dati personali il 22.12.2009*

*Trasmesso alla I - II - III Commissione Consiliare Permanente il 22.12.2009*



## Regione Umbria

Giunta Regionale

---

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1824 DEL 16/12/2009

**OGGETTO:** Disegno di legge "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e spese"


		PRESENZE
Lorenzetti Maria Rita	Presidente della Giunta	Presente
Liviantoni Carlo	Vice Presidente della Giunta	Presente
Giovannetti Mario	Componente della Giunta	Assente
Mascio Giuseppe	Componente della Giunta	Presente
Prodi Maria	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rosi Maurizio	Componente della Giunta	Presente
Stufara Damiano	Componente della Giunta	Presente

---

Presidente: Maria Rita Lorenzetti

Segretario Verbalizzante: Franco Roberto Maurizio Biti

---



## LA GIUNTA REGIONALE

**Vista** la relazione illustrativa avente ad oggetto: "D.D.L.: Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e spese" presentata dal Direttore alle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali;

**Preso atto** della proposta di disegno di legge presentata dall'Assessore Vincenzo Riommi avente ad oggetto: "D.D.L.: Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e spese";

**Preso atto** del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Vista** la nota del Presidente del Comitato legislativo;

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;


**Visto** l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto: "D.D.L.: Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e spese", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore al Bilancio di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**




**IL PRESIDENTE**



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Disegno di legge: " Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e spese"

**RELAZIONE**

Con il presente disegno di legge, connesso alla realizzazione della manovra di bilancio della Regione per il periodo 2010-2012 di cui agli atti della Giunta regionale relativi ai disegni di legge finanziaria regionale e bilancio 2010, si integra il processo di formazione degli atti di entrata e spesa per i prossimi esercizi finanziari.

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento prevedono interventi normativi che non possono trovare collocazione né nel disegno di legge di finanziaria regionale, tenuto conto del suo contenuto disciplinato dalla legge regionale 28/2/2000, n. 13, né nel disegno di legge di bilancio, con il quale non si possono stabilire nuove entrate e nuove spese.

Tale provvedimento va approvato nella stessa sessione di bilancio e, per i connessi riflessi sulle previsioni di entrata e di spesa prima della legge di bilancio.


Il presente provvedimento, pertanto, accompagna la legge finanziaria e di bilancio apportando modifiche e/o rettifiche alla legislazione di settore. Tale disegno di legge interviene anche su procedure, modalità, criteri ed altri aspetti ordinamentali delle leggi in vigore al fine di renderle più coerenti con le varie esigenze della gestione sia contabile che amministrativa.

In particolare viene stabilito quanto segue.

**L'art. 1** introduce ulteriori misure di contrasto alla crisi finanziaria ed economica. Come noto la grave crisi economica e finanziaria in atto colpisce in particolare le imprese e tra queste quelle di piccole e medie dimensioni, determinando forti contrazioni di attività e di fatturato. Altresì i consistenti fenomeni di restrizione nell'accesso al credito generano ulteriori difficoltà che in molti casi rischiano di condizionare la prosecuzione della stessa attività d'impresa.

Al fine di contrastare il razionamento del credito particolarmente significativa risulta l'attività degli organismi di garanzia di cui all'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 "Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi", convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326, che intervengono mediante il rilascio di garanzie a fronte della concessione di finanziamenti bancari, facilitando pertanto in una fase particolarmente delicata l'accesso al credito ed il rapporto banca impresa.

Finalità precipua della norma è pertanto di agevolare l'accesso al credito delle imprese rafforzando l'operatività dei soggetti privati operanti nel settore della garanzia a favore delle imprese mediante l'incremento dei fondi rischi.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Al comma 1 si prevede che i contributi ai fondi rischi siano destinati ai soggetti definiti dalla normativa nazionale, quindi a consorzi fidi e cooperative di garanzia, che abbiano sede legale ed operativa sul territorio regionale.

Al comma 2 viene stabilito che il riparto delle risorse disponibili sia effettuato con modalità criteri e procedure definite con atto amministrativo dalla Giunta Regionale, tenuto conto delle specifiche assegnazioni che siano previste da specifiche norme regionali di settore quali a titolo di esempio le leggi regionali 5/90, 12/07 e 24/97.

Il comma 3 in coerenza con la normativa comunitaria precisa che le garanzie rilasciate a valere sui fondi costituiti con le assegnazioni regionali assumono carattere di aiuti di stato e pertanto devono essere concesse ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis). Nello stesso comma si stabilisce che dette garanzie siano concesse esclusivamente a favore delle imprese operanti sul territorio regionale e per le attività realizzate nello stesso.

Il comma 4 destina risorse regionali per 1 milione di euro al finanziamento dei suddetti interventi.


**L'art. 2** autorizza la spesa di 60 mila euro, per l'esercizio 2010, per l'attività di implementazione dei programmi e progetti dell'Obiettivo 3 – Cooperazione territoriale europea allo scopo di consentire le funzioni di coordinamento ed assistenza tecnica.

**L'art. 3** apporta modifiche ed integrazioni agli artt. 5bis, 14 e 17 della legge regionale n. 2/2000 in materia di cave, con l'obiettivo di (i) snellire i procedimenti di accertamento dei giacimenti di cava con l'imposizione di termini perentori nelle fasi istruttorie, (ii) razionalizzare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, eliminando la dualità nelle procedure sanzionatorie, e quindi portando le funzioni esclusivamente in capo alla Provincia, (iii) ridurre l'incremento del contributo a causa del ritardato pagamento dello stesso che, altrimenti risulterebbe particolarmente oneroso, stante la contingenza economica attuale.

**L'art. 4** introduce una proroga ulteriore nelle autorizzazioni vigenti della citata l.r. n. 2/2000 (comma 1) e ribadisce una norma transitoria già contenuta nella suddetta legge (comma 2).

Nello specifico, il comma 1, prevede la possibilità di prorogare per ulteriori 2 anni, rispetto alla norma in essere, le autorizzazioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge. Ciò è da correlare sia alla imprevista durata delle procedure di riconoscimento di giacimento, sia alla crisi economica congiunturale che ha portato a drastiche riduzioni nella produzione di materiali. In tal modo le attività che hanno in corso una procedura di riconoscimento di

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



giacimento possono continuare nell'attività di coltivazione senza soluzione di continuità e converso gli interventi di completamento ovvero tutte quelle attività per le quali non è stato richiesto il riconoscimento di giacimento hanno la possibilità di concludersi anche se hanno subito una drastica riduzione nella produzione.

Il comma 2 prevede quanto già stabilito al comma 5 dell'art. 19 - norme transitorie - della citata legge regionale n. 2/2000, cioè la possibilità di autorizzare ad effettuare ampliamenti fino a distanze non inferiori a cinquanta metri da laghi, fiumi e torrenti per le attività estrattive che abbiano già usufruito di tale possibilità. Ciò è legato all'incompatibilità morfologica degli scavi con il contesto paesaggistico ed ambientale locale. Difatti in tali casi si hanno cave che passano da distanze di 50 m a distanze pari a 100 m dall'alveo dei fiumi, senza alcuna soluzione di continuità.

L'art. 5 contiene modifiche alla legge regionale 13 maggio 2009 n. 11 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate" successivamente integrata dall'art. 12 della legge regionale 11 novembre 2009 n. 22.

Il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 3 luglio 2009, stabiliva l'impugnativa della legge regionale n. 11/2009 (ricorso n. 49/2009 innanzi alla Corte Costituzionale) per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 7 comma 1 lett. c, all'art. 44 e all'art. 46. I motivi dell'impugnazione possono essere tutti ricondotti alla violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117 c. 1 e c. 2 Cost.).

Per quanto concerne l'art. 7 "Funzioni dei Comuni", l'intento del legislatore regionale era quello di risolvere le incertezze legate al futuro delle isole o stazioni ecologiche autorizzate dalle province sulla base della legge regionale previgente ed emanate in assenza di disposizioni statali.

In data 13 maggio 2009, stessa data di emanazione della legge regionale n. 11/2009, veniva emanato il D.M. 13 maggio 2009, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 165 del 18 luglio 2009, che conteneva alcune modifiche al Decreto 8 aprile 2008. In particolare in relazione all'art. 2, sostituendo nel titolo stesso la parola "Autorizzazione" con la parola "Approvazione" e modificando integralmente il testo dell'articolo 2 ai commi 1 e 7 oltre alla contestuale soppressione del comma 8 del medesimo articolo.

Con il comma 1, si modifica l'art. 7 comma 1 lett. c) della legge regionale n. 11/2009, ritenendo che le modifiche apportate dal D.M. 13 maggio 2009 possano chiarire ogni dubbio per la realizzazione e l'adeguamento dei centri di raccolta,

Con il comma 2, si propone l'abrogazione dell'art. 44 "Materiali provenienti da manutenzioni idrauliche", della sopracitata legge regionale n. 11/2009, in attesa della normativa nazionale di recepimento (prevista entro il 12 dicembre 2010) della Direttiva Europea 2008/98/CE del

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

19 novembre 2008 che ha disciplinato, in maniera specifica, la materia oggetto dell'articolo impugnato.

Con il comma 3 si propone, in ultimo, l'abrogazione dell'art. 46 "Impianti mobili" ritenendo che, sulla base di quanto disciplinato dall'art. 3 comma 1 lett. d) della medesima legge regionale n. 11/2009, la Regione provvede a stabilire indirizzi e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni, di cui agli articoli 208, 209 e 210 del d.lgs. n.152/2006, e pertanto, sulla base di quanto previsto dal comma 15 dell'art. 208, anche in relazione alle autorizzazioni per l'esercizio degli impianti mobili e per lo svolgimento di campagne di attività sul territorio regionale.

Tali modifiche ed abrogazioni apportate alla legge regionale n. 11/2009 consentiranno di evitare, in considerazione della cessata materia del contendere, di cui alla sopracitata impugnativa, un contenzioso con inevitabili ripercussioni di spese sul bilancio regionale.

L'art. 6 modifica ed integra la legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46, recante "Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi". Le integrazioni proposte riguardano in particolare:

- l'estensione dell'ambito della legge a tutte le infrastrutture e non solo a quelle stradali, a quelle per la mobilità ecologica e alternativa (*comma 1*);
- l'estensione (*commi 2 e 3*) dei soggetti destinatari degli interventi (integrazioni dell'art. 16, con introduzione del comma 01, e del comma 1-bis: quest'ultimo specifica che alcune finalità e interventi che l'articolo 16 affidava solo a Comuni e Province, possono essere perseguite anche con interventi posti in capo ai gestori delle reti ferroviarie);
- l'estensione (*commi 4, 5, 6 e 7*) della possibilità di cofinanziamento regionale, destinato alle strade statali, anche alla realizzazione delle opere; a tal fine si prevede (i) l'integrazione della denominazione del titolo V della legge, (ii) dell'oggetto dell'art. 20, e (iii) dei commi 1 e 2 (attualmente la legge prevede il cofinanziamento regionale per le strade statali riferito soltanto alle spese per la progettazione);
- la modifica (*comma 8*) della denominazione del capitolo dove vengono iscritte le somme, a partire dall'anno 2010.

La legge regionale 46/97 concernente "norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi" ha inteso fornire uno strumento organico in materia di viabilità, per la riqualificazione della rete viaria e per il miglioramento della circolazione stradale in territorio regionale.

La legge ha previsto l'abrogazione di alcune norme regionali previgenti in materia di viabilità che, sostanzialmente, prevedevano contributi della Regione a favore di enti locali per la realizzazione di specifici interventi, accorpendole e portandole a sintesi in un unico

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

provvedimento, nell'intento di razionalizzare e ottimizzare sia l'esame degli aspetti disciplinari, sia l'uso delle risorse e la spesa regionale nel comparto.

Ha previsto, inoltre, (art. 11) alcuni standard di qualità che devono caratterizzare la rete viaria umbra e dedica attenzione (artt. 12, 13, 14 e 15) ad alcuni settori (pedonalità, ciclabilità, parcheggi, mobilità alternativa) ritenuti tra i più significativi per il recupero della qualità ambientale delle città.

L'intervento regionale si concretizza anche attraverso il concorso con risorse proprie a favore degli Enti che propongono programmi e progetti di riorganizzazione della propria mobilità (art. 16).

A seguito delle leggi Bassanini sul trasferimento di compiti e funzioni in materia di TPL e di infrastrutture per la mobilità pubblica e privata – intervenute dopo l'approvazione della LR 46/97 - la Regione dispone di competenze più estese ed approfondite per tutte le modalità di trasporto che concorrono a formare l'insieme dell'offerta di trasporto e dei servizi di trasporto pubblico locale.

Grazie alle nuove competenze assunte, la Regione intende favorire sempre più lo sviluppo e l'integrazione dei sistemi di trasporto, come peraltro espresso nel Piano regionale dei trasporti, perseguendo l'integrazione sia sul fronte dell'organizzazione dei servizi, che su quello delle infrastrutture.

Il tema dell'integrazione è peraltro ribadito fortemente come elemento strategico per lo sviluppo regionale anche nel recente DST, Disegno strategico territoriale e in vista della nuova programmazione dei fondi strutturali europei e si ripropone con urgenza, chiedendo di trovare adeguati sostegni anche in appositi riferimenti normativi.

Mentre l'integrazione nel settore dei servizi trova riferimento nella LR 37/98 e s.m.i., proprio la LR 46/97 si presta a divenire lo strumento per sostenere con il contributo regionale l'integrazione nel settore delle infrastrutture, non limitandosi a quelle stradali e per la mobilità ecologica ed alternativa, già previste nel testo originario, ma comprendendo anche altre infrastrutture, il cui interesse strategico è già evidenziato nel PRT e nel PUT, quali l'aeroporto regionale, la rete ferroviaria regionale FCU e le infrastrutture ferroviarie, le infrastrutture per le merci e la logistica.

Molti di questi settori, oltre a quelli già previsti dalla originario testo della legge – sentieristica, piste ciclabili, mobilità alternativa – non sono oggetto da molti anni di alcun trasferimento statale, né di specifiche fonti di finanziamento attraverso il bilancio regionale. L'azione della regione trova così pesanti limitazioni e condizionamenti.

Ampliando l'ambito delle infrastrutture finanziabili con la legge, si pone il problema conseguente di ampliare anche l'ambito dei soggetti beneficiari, che la legge finora aveva individuato esplicitamente soltanto nelle Province e Comuni.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Si ritiene che possano essere destinatari del contributo regionale non solo i soggetti proprietari delle infrastrutture ma anche quelli che operano come concessionari o gestori (es. le società con capitale totalmente pubblico, come la FCU o in parte pubblico, come la SASE) o che svolgono compiti di sostegno e coordinamento per conto della Regione (es. Sviluppumbria per le piattaforme logistiche regionali) o, ancora le Comunità Montane, che coordinano gli interventi sulla rete escursionistica e che potrebbero essere dirette destinatarie delle risorse per lo sviluppo e la manutenzione ordinaria e ciclica della rete stessa.

**L'art. 7)** introduce alcune modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 «Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia». In particolare:

(i) viene modificato l'art.13 comma 5, relativo al termine per il rilascio dell'accreditamento, in quanto il procedimento di verifica della "qualità di un servizio" sarà oggetto di apposito regolamento, in corso di perfezionamento, e prevederà l'intervento di un incaricato regionale che precederà all'osservazione in loco e la decisione di una commissione regionale interistituzionale con il supporto del coordinamento pedagogico territoriale. Il nuovo termine proposto risulta essere più coerente ed adeguato nell'ambito di una procedura complessa interistituzionale;

(ii) viene modificato l'art.16 comma 6, già specificato e regolamentato - sia nei termini di scadenza, che nei dettagli dei dati statistici da inviare - dall'art.38 del regolamento regionale 13/2006;

(iii) le modifiche apportate all'art.23 sono invece la trasposizione normativa di quanto già deliberato dal Consiglio regionale con proprio atto del 3/6/2009 n.247 "Piano triennale del sistema integrato dei servizi socio educativi per la prima infanzia 2008-2010" e che già era previsto al par.4.3 del Piano, poiché già si dava atto che "tali indirizzi, ove ritenuto necessario ed opportuno, potranno essere oggetto di apposita integrazione a livello normativo";

(iv) viene introdotto un nuovo articolo alla legge regionale in questione (23bis) per introdurre sanzioni a carico dei titolari dei servizi non autorizzati e dei servizi che non rispettino le prescrizioni delle autorizzazioni al funzionamento rilasciate dai Comuni. Si prevede che gli introiti delle sanzioni siano utilizzati dal Comune per la formazione degli operatori del sistema integrato dei servizi alla prima infanzia.

**L'art. 8**, al fine di ridurre le spese di funzionamento degli A.T.I., istituiti con la legge regionale n. 23 del 2007, integra l'articolo 18 della stessa legge regionale con l'aggiunta del comma 4 bis. La norma in questione dispone espressamente che gli A.T.I., per l'esercizio delle funzioni loro conferite, trasferite o delegate non possono assumere nuovo personale, fatta salva la deroga contenuta nell'articolo 50, comma 6 delle legge regionale in materia di servizi

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

sociali. La disposizione che si introduce concorre al contenimento e all'equilibrio della spesa pubblica.

**Con gli articoli 9, 10 e 11** si interviene al riordino istituzionale/organizzativo dell'ADISU e dell'ARUSIA, estendendo a queste due Agenzie l'assetto già individuato e sperimentato all'APT, attraverso l'individuazione di una sola figura di vertice in entrambe le Agenzie.

In particolare, con l'articolo 9, si completa il disegno istituzionale già intrapreso con la legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 che ha peraltro reso attuabile la stessa riforma dell'ADISU, che entrerà a regime nell'anno 2010. Vengono ampliate le funzioni e i poteri già in capo all'Amministratore Unico e, nel contempo, si procede alla soppressione della figura del Direttore. In questo modo (i) si semplifica l'assetto delle competenze e delle responsabilità dell'Agenzia, (ii) si uniforma il modello organizzativo, già utilmente sperimentato in altre Agenzie regionali, (iii) si procede, quando l'incarico del Direttore attualmente operante scadrà, a ridurre i costi di funzionamento. Si interviene, poi, sempre analogamente a quanto già operato con altre leggi regionali nei confronti di altre Agenzie regionali, a prevedere in capo alla Giunta regionale poteri di vigilanza e controllo, non già puntualmente inseriti nella legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, che possano così realizzare un sistema unitario della Regione e delle sue Agenzie.

Intervento analogo opera l'articolo 10 nei riguardi dell'ARUSIA. Anche in questo caso, i poteri e le responsabilità vengono unificati in capo all'Amministratore Unico e viene, quindi, soppressa la figura del Direttore, che opererà quando scade l'incarico del Direttore attualmente in carica. Riguardo a tale Agenzia, sempre nell'ottica di individuare un sistema unitario delle Agenzie, viene rivista la durata dell'Organo dei Revisori contabili che passa, quando scadrà quello attualmente in carica, da cinque a tre anni.



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Disegno di legge: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni a leggi regionali."

**Art. 1**

*(Ulteriori misure di contrasto alla crisi finanziaria e economica)*

1. Al fine di facilitare l'accesso al credito e di consentire l'incremento delle garanzie rilasciate a favore delle imprese, sono assegnati contributi ai fondi rischi degli organismi di garanzia privati di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi sede legale e operativa nel territorio regionale.

2. I contributi di cui al comma 1 sono ripartiti fra i soggetti interessati secondo modalità, criteri e procedure stabilite con atto amministrativo dalla Giunta regionale, tenuto conto delle assegnazioni stabilite da specifiche norme regionali di settore.

3. Le garanzie rilasciate dai soggetti di cui al comma 1 a fronte dei fondi costituiti con contributi regionali sono concesse alle imprese con sede operativa e per le attività realizzate nella regione, nel rispetto del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).

4. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 2010, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 1.000.000,00 con imputazione sulla UPB di nuova istituzione denominata "Interventi per il sostegno all'accesso al credito delle PMI" - 08.1.018 (cap. 2944).

5. Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

**Art. 2**  
*(Attività di assistenza tecnica dei programmi  
di cooperazione territoriale europea)*

1. Allo scopo di implementare i programmi ed i progetti dell'Obiettivo 3-Cooperazione territoriale europea 2007-2013 e consentire un adeguato svolgimento delle funzioni di coordinamento e assistenza tecnica delle attività concernenti l'attuazione dell'Obiettivo 3 in Umbria, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 60.000,00.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede con lo stanziamento previsto alla UPB 14.1.001 (cap. 688).

3. Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

**Art. 3**  
*(Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla  
legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2)*

1. Al comma 3 dell'articolo 5 bis della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per riuso di materiali provenienti da demolizione) dopo la parola: "accertamento" sono aggiunte le seguenti: "entro venti giorni dalla presentazione".

2. Il comma 6 dell'articolo 5 bis della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente:

"6. Il comune al termine delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 trasmette, alla provincia, non oltre sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, la relativa documentazione dandone comunicazione al richiedente."

3. Il comma 1 bis dell'articolo 14 della l.r. 2/2000 è abrogato.

4. Il comma 1 ter dell'articolo 14 della l.r. 2/2000 è abrogato.

5. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 2/2000 le parole: "in misura pari al dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti:

segue atto n. 1826 del 16/12/00



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

"in misura pari al cinque per cento".

6. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 2/2000 le parole: "in misura pari al trenta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al quindici per cento".

7. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 2/2000 le parole: "in misura pari al cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al venticinque per cento".

8. Il comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente:

"8. L'irrogazione delle sanzioni è effettuata dalla provincia con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15. Per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie, si applica quanto previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 693. La Provincia utilizza i proventi delle sanzioni irrogate, sentito il Comune interessato, per la realizzazione di opere di mitigazione, tutela e salvaguardia ambientale dei territori interessati dall'esercizio dell'attività estrattiva."

**Art. 4**

*(Norme in materia di attività di cava)*

1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all'articolo 8, comma 4 della l.r. 2/2000 con le modalità stabilite dallo stesso comma 4 per un periodo non superiore ad anni due, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati.

2. In deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 2 della l.r. 2/2000 e limitatamente alle attività estrattive in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, autorizzate ad effettuare ampliamenti fino a distanze non inferiori a cinquanta metri da laghi, fiumi e torrenti ai sensi dell'articolo 19, comma 5 della l.r. 2/2000 o della norma previgente, possono essere autorizzati ulteriori ampliamenti fino a distanze non inferiori a cinquanta metri da laghi, fiumi e torrenti, a condizione che il riassetto finale dei luoghi sia compatibile con il contesto territoriale e paesaggistico interessato.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI****Art. 5**

*(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 2009, n. 11)*

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate) è sostituita dalla seguente:

“c) approvazione della realizzazione o adeguamento dei centri di raccolta in conformità con la normativa vigente in materia.”

2. L'articolo 44 della l.r. 11/2009 è abrogato.

3. L'articolo 46 della l.r. 11/2009 è abrogato.

**Art. 6**

*(Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46)*


1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 (Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi) sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. La Regione promuove interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento delle infrastrutture per la mobilità regionale.

1 ter. Ai fini della presente legge, sono comprese nelle infrastrutture regionali, oltre la rete stradale di cui al comma 1, la rete ferroviaria, le infrastrutture per il trasporto merci e la logistica, gli aeroporti, i sistemi di mobilità alternativa di cui all'articolo 15, la rete escursionistica di interesse regionale come individuata con apposito atto della Giunta regionale e le piste ciclabili.”

2. Prima del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 46/1997 è aggiunto il seguente:

“01. La Regione concorre a finanziare gli interventi sulla rete infrastrutturale regionale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 in via diretta, ovvero attraverso propri enti strumentali, mediante contributi ai soggetti proprietari delle infrastrutture ovvero titolari della



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

concessione o della gestione delle infrastrutture stesse.”.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 46/1997 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Per la realizzazione degli interventi tesi a perseguire le finalità di cui al comma 1, lettere d), h), n) o) p), q) e r) e di opere connesse ai suddetti interventi, ovvero per le finalità di cui all'articolo 35 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme pianificazione urbanistica territoriale), la Regione può erogare contributi anche al soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale, trasferita alla Regione in attuazione del DPCM 16 novembre 2000 o al gestore della rete ferroviaria statale.”.

4. La rubrica del Titolo V della l.r. 46/1997 è sostituita dalla seguente: “Iniziative regionali per la progettazione e la realizzazione della viabilità statale nel territorio regionale e procedure di approvazione”.

5. La rubrica dell'articolo 20 della l.r. 46/1997 è sostituita dalla seguente: “Cofinanziamento per la progettazione e la realizzazione di strade statali”.

6. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 46/1997 dopo le parole “impatto ambientale” sono aggiunte le seguenti: “e per l'esecuzione delle opere”.

7. Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 46/1997 dopo la locuzione “legge 4 dicembre 1993, n. 493” sono aggiunte le seguenti parole: “o definendo tempi e modalità di esecuzione degli interventi”.

8. Al comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 46/1997 dopo la locuzione “della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.” è aggiunto il seguente periodo: “A partire dall'anno 2010 il capitolo 7378 assume la denominazione - Contributi della Regione per la progettazione e realizzazione di infrastrutture per la mobilità regionali.”.

**Art. 7**

(Modificazioni ed integrazione alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30)

1. Al comma 5 dell'articolo 13 della legge

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia), la parola: "sessanta", è sostituita dalla seguente: "centoventi".

2. Al comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 30/2005 le parole: "entro il 31 dicembre di ciascun anno" sono sostituite dalla parola: "annualmente".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 30/2005 sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. Oltre al personale in possesso dei requisiti di cui al comma 4, può continuare a svolgere le funzioni di educatore professionale e di educatore animatore, il personale in possesso dei titoli di studio previsti dal Piano triennale 2008-2010 e diversi da quelli di cui all'articolo 17 purché:

a) abbia svolto almeno trecentosessantacinque giorni di servizio anche non continuativo tra il 16 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2010 in qualità di educatore professionale o educatore animatore;

b) sia titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre 2010 presso i servizi rivolti alla prima infanzia in qualità di educatore professionale o educatore animatore;

c) sia titolare di servizi alla prima infanzia svolgendo al 31 dicembre 2010 le funzioni di educatore professionale o educatore animatore.

4 ter. A far data dal 1 gennaio 2011 sono ritenuti validi per l'accesso alle funzioni di educatore professionale e di educatore animatore i soli titoli di studio previsti all'articolo 17 e gli altri i titoli dichiarati equipollenti o equiparati.

4 quater. Ulteriori disposizioni sul personale e sull'omogenietà dei titoli di studio possono essere adottate all'interno del Piano triennale del sistema integrato dei servizi di cui all'articolo 9."

4. Dopo l'articolo 23 della l.r. 30/2005 è aggiunto il seguente:

"Art. 23 bis  
(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque esercita o gestisce servizi per la prima infanzia senza la prescritta

segue atto n. 1824 del 16/12/09

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

2. Chiunque esercita o gestisce servizi per la prima infanzia in violazione delle prescrizioni esplicitamente previste nell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal comune territorialmente competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

3. Chiunque esercita o gestisce servizi per la prima infanzia attribuendosi il possesso dell'accreditamento non rilasciato è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

4. Chiunque dichiara nella richiesta di autorizzazione al funzionamento o di accreditamento requisiti non posseduti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

5. Chiunque non dichiara o comunica nei termini previsti dai regolamenti comunali le modifiche di caratteristiche della struttura o del servizio o altri elementi rilevanti ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento che facciano venire meno i requisiti per l'esercizio dell'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.


6. Chiunque non dichiara o comunica nei termini previsti dal regolamento regionale modifiche di caratteristiche del servizio o altri elementi rilevanti ai fini del rilascio dell'accreditamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 e euro 500,00.

7. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dal comune territorialmente competente in appositi capitoli di bilancio, e destinati alle iniziative di formazione ed aggiornamento professionale del personale dei servizi per la prima infanzia pubblici e privati."

**Art. 8**

(Modificazione alla l.r. 23/2007)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

del sistema amministrativo regionale e locale – Unione europea e relazioni internazionali (Innovazione e semplificazione) è aggiunto il seguente:

"4 bis. Al fine di concorrere all'equilibrio e al contenimento della spesa pubblica, gli A.T.I., per l'esercizio delle funzioni conferite, attribuite o delegate ai sensi della presente legge, o di altre leggi regionali, non possono procedere, in ogni caso, alla assunzione di personale, salvo quanto previsto all'articolo 50, comma 6 della legge regionale

n. (Disciplina per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).".

**Art. 9**

*(Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)*

1. Dopo la lettera a) del comma 5 dell'articolo 10 bis della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario) è aggiunta la seguente:

"a bis) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'Agenzia nel rispetto delle norme della presente legge e di quelle regolamentari di cui alla lettera a);".

2. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 10 bis della l.r. 6/2006 dopo il numero "2" sono aggiunte le seguenti parole: "e dispone la destinazione e l'utilizzo del personale".

3. Alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 10 bis della l.r. 6/2006 le parole: "su proposta del Direttore" sono soppresse.


4. Alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 10 bis della l.r. 6/2006 le parole: "su proposta del Direttore" sono soppresse.

5. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 10 bis della l.r. 6/2006 le parole: "su proposta del Direttore" sono soppresse.

6. Dopo la lettera h) del comma 5 dell'articolo 10 bis della l.r. 6/2006 è aggiunta la seguente:

"h bis) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;".

7. L'articolo 15 della l.r. 6/2006 è abrogato.



segue atto n. 1828 del 16/12/00

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

8. L'articolo 20 della l.r. 6/2006 è sostituito dal seguente:

**"Art. 20  
(Vigilanza e controllo)**

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'ADISU. Sono sottoposti alla sua preventiva approvazione i seguenti atti:

- a) le norme regolamentari;
- b) la dotazione organica del personale, nonché le relative modifiche;
- c) il bilancio di previsione annuale;
- d) il conto consuntivo."

**Art. 10**


*(Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35)*

1 L'articolo 11 della legge regionale 26 ottobre 1994 n. 35 (Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) è sostituito dal seguente:

**"Art. 11  
(Amministratore unico)**

1. L'incarico di Amministratore unico dell'Agenzia è conferito dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, a soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato. La durata dell'incarico è fissata in tre anni, prorogabili per altri due anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.

2. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

3. All'Amministratore unico è corrisposta una indennità stabilita dalla Giunta regionale nella delibera di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

4. L'incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Regione, Assessore o Consigliere regionale; l'incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l'attività dell'Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.

5. L'Amministratore unico:

a) assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante i piani e i programmi di cui alla presente legge, adotta le norme regolamentari interne che, nell'ambito dei principi generali e dei criteri fissati dalle leggi regionali e nel rispetto degli indirizzi generali relativi all'organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla Giunta regionale, disciplinano l'organizzazione dell'Agenzia, anche sotto il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di contabilità, in quanto compatibile;

b) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'Agenzia nel rispetto delle norme della presente legge e di quelle regolamentari di cui alla lettera a);

c) determina la dotazione organica ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e dispone la destinazione e l'utilizzo del personale;

d) elabora e trasmette alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le proposte di programma triennale e annuale di attività;

e) adotta, entro il 30 agosto di ogni anno, il bilancio di previsione per l'anno successivo e le relative variazioni;



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

f) adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attività svolta;

g) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;

h) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 35/1994 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Il Collegio dei revisori contabili dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta.”.

2. L'articolo 13 della l.r. 35/1994 è abrogato.

3. L'articolo 18 della l.r. 35/1994 è abrogato.

4. L'articolo 31 della l.r. 35/1994 è abrogato.

**Art. 11**

*(Attuazione modifiche l.r. 6/2006 e l.r. 35/1994)*

1. Le modifiche apportate dall'articolo 9 alla l.r. 6/2006 si applicano a partire dalla data di scadenza dell'incarico del Direttore in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le modifiche apportate dall'articolo 10 alla l.r. 35/1994 si applicano dalla data di scadenza dell'incarico del Direttore in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I contratti stipulati per gli incarichi di Direttore dell'ADISU e dell'ARUSIA, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano alla loro naturale scadenza e non sono rinnovabili.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

4. I componenti del Collegio dei revisori contabili in carica all'entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla scadenza dell'incarico.





## Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

**OGGETTO:** Disegno di legge "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e spese"

### PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2008, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
  - verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
- esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 16/12/2009

IL DIRETTORE  
ANNA LISA DORIA



## Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Affari Istit.li, Riforma pubb. ammin.ne e servizi pubb. locali, Programm.ne e organ.ne risorse finanziarie, umane, patrimoniali, Innovazione e sistemi informativi, Prot.ne civile e programmi di ricostruzione, sviluppo aree colpite da eventi sismici"

**OGGETTO:** Disegno di legge "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e spese"

### PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, il 16/12/2009

Assessore Vincenzo Riommi

Perugia, li ...2.2.DIC. 2009..  
Per copia conforme  
all'originale.



IL FUNZIONARIO